

Roma, 30 Ottobre 2014
Protocollo: U/324/2014

AL SIG. SINDACO
COMUNE DI PARMA

AL SIG. QUESTORE
QUESTURA DI PARMA

AL SIG. PREFETTO
PREFETTURA DI PARMA

AL SIG. COMANDANTE
DELLA POLIZIA MUNICIPALE
DEL COMUNE DI PARMA

AL SIG. COMANDANTE
DELLA STAZIONE CARABINIERI
DI PARMA

AL SIG. PROCURATORE
DELLA REPUBBLICA DI PARMA

OGGETTO: segnalazione presunta attività abusiva del circolo "... " di Parma.

Il sottoscritto Giampaolo Scagliola nella qualità di Coordinatore Nazionale Commissione Abusivismo del SILB (Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento da Ballo e di Spettacolo) con sede in Roma - Piazza G.G. Belli n. 2 –

espone quanto segue

Nel Comune di Parma, in Via ... è ubicato il circolo denominato "...", nel quale pare che si organizzano abitualmente, con inizio alle ore 23.00 circa – e precisamente nelle serate di tutti i venerdì – trattenimenti danzanti e musicali con annessa somministrazione di alimenti e bevande. In realtà, l'attività suddetta sembra operare a tutti gli effetti come pubblico esercizio di somministrazione e locale di intrattenimento danzante in virtù dei seguenti motivi:

L'accesso sarebbe consentito a tutti, previo versamento di una quota all'ingresso pagata di volta in volta che di fatto costituisce il corrispettivo del prezzo di ingresso, con presumibile conseguente notevolissimo afflusso di persone, soprattutto nelle serate del sabato;

Le manifestazioni ed i trattenimenti organizzate nel cd. "circolo" sono ampiamente pubblicizzati verso tutti i potenziali avventori;

La struttura del locale è di notevoli dimensioni ed è arredata ed attrezzata con ingente investimento di capitali, tant'è che in nulla è diversa dai migliori locali pubblici della provincia;

I prezzi praticati nei bar presenti all'interno del cosiddetto "circolo" sono elevati e pertanto incompatibili con la pretesa natura associativa e priva di fine di lucro del locale.

La suddetta attività, ove effettivamente svolta illegalmente, provoca gravissimi danni all'attività delle numerose aziende associate al SILB-FIPE, concretandosi a loro danno una forma concorrenziale abusiva.

Considerato che

la Circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, del 30/4/1996, n. 559/C/.19144.12000.A (1), afferma a chiare lettere che i circoli che operano con le suddette caratteristiche sono da considerare a tutti gli effetti come locali pubblici e "devono ritenersi assoggettati al regime autorizzatorio contemplato dall'art. 68 del T.U.L.P.S."

La medesima statuizione era già contenuta in una precedente Circolare del medesimo Ministero, n. 10.15506/13500(19) del 19 maggio 1984, dove si afferma che ai fini dell'attribuzione del carattere "privato" o "pubblico" del locale, sembra opportuno richiamare in limine il principio ricavato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 56 del 9 aprile 1970, secondo cui ad un determinato locale va in genere attribuito il carattere di locale "pubblico" quando si accerti, con un giudizio sintetico e induttivo, che in esso si svolga una attività professionalmente organizzata a scopo di lucro, diretta allo scambio o alla produzione di beni e servizi. Deve trattarsi, in altri termini, di attività svolta da un imprenditore, inteso nei sensi di cui agli articoli 2082 e 2083 del Codice Civile.

In correlazione al suesposto principio, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha enucleato parametri più analitici e riferimenti sintomatici più concreti, sulla scorta dei quali devono ritenersi assoggettabili alla normativa sugli spettacoli e trattenimenti pubblici i locali che, ancorchè asseriti come privati, presentino anche uno solo dei seguenti elementi:

Pagamento del biglietto d'ingresso effettuato volta per volta anche da non soci o rilascio, senza alcuna formalità particolare di tessere associative a chiunque acquisti il biglietto stesso;

Pubblicità degli spettacoli o dei trattenimenti, a mezzo di giornali, manifesti, ecc., destinati all'acquisto o alla visione della generalità dei cittadini;

Complessità del locale dove si svolge l'attività, nel senso che appaia trattarsi di struttura avente caratteristiche tali da essere impiegata in attività di natura palesemente imprenditoriale;

Rilevante numero delle persone che accedono ai locali del circolo. A questo riguardo si ritiene possa farsi riferimento al criterio previsto dal D.M. 16 febbraio 1982 che impone l'obbligo della



certificazione antincendio per i locali di spettacolo e trattenimento in genere, con capienza superiore a 100 posti.

Ne consegue che ove ricorra anche una sola delle circostanze succitate, i circoli privati che intendano svolgere rappresentazioni dovranno munirsi di licenza ex art. 68 TULPS ed a essere sottoposti alle prescrizioni generalmente previste per lo svolgimento in pubblico di dette attività.

Anche i locali dei circoli privati e club, al cui interno vengono organizzati – per i soli soci – spettacoli e trattenimenti danzanti, devono obbligatoriamente essere dichiarati agibili dalla commissione di vigilanza.

Ciò è stato a suo tempo affermato dalla citata circolare del Ministero dell'Interno – Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendio – n. 16 del 16.6.1980: "per le attività svolgentisi sotto forma di club o cooperative private, le visite della commissione provinciale di vigilanza devono essere richieste per tutti i locali al chiuso o all'aperto aperti al pubblico, a **pagamento e non** nei quali il pubblico assiste agli spettacoli e comunque vi si intrattiene per qualsiasi motivo.

Le visite della commissione devono essere richieste, prima dell'inizio d'attività, per i locali di cui sopra anche se aventi carattere di provvisorietà saltuaria.

In caso contrario – si legge nella circolare – si verrebbe a creare "un pregiudizievole stato di disuniformità di trattamento ai fini della sicurezza"

Ciò premesso, a maggior chiarimento di quanto già indicato negli artt. 15,16,17 della Circolare n. 16, si precisa che le visite della Commissione Provinciale di Vigilanza devono essere richieste per tutti i locali al chiuso o all'aperto aperti al pubblico, **a pagamento e non**, nei quali il pubblico stesso assiste a spettacoli o comunque vi si intrattiene per qualsiasi motivo.

La regola – naturalmente – vale ancor di più per i pseudo – circoli, cioè le attività di natura imprenditoriale "mascherate" da locali associativi.

Più recentemente, l'obbligo della preventiva verifica di agibilità da parte della commissione di vigilanza nei circoli privati ove si tengono spettacoli e trattenimenti è stato riaffermato con la circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica sicurezza – n. 559/C.19144.1200.(1) del 30 aprile 1996.

La legge 112/2013 prevede la possibilità di utilizzare la SCIA anche per i trattenimenti danzanti purchè partecipino fino ad un massimo di 200 persone e si svolga entro le ore 24 della giornata, rimane tuttavia fermo quanto stabilito dall'art. 80 del TULPS, sia per gli eventi disciplinati dal Decreto Cultura appena descritti sia per i trattenimenti nei pubblici esercizi che **prevedono caratteristiche tipiche del locale di pubblico spettacolo**; pertanto, *"l'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio"*. Quindi, anche nei casi in cui è sufficiente la SCIA, è comunque indispensabile che il luogo dove lo spettacolo o il trattenimento viene organizzato **sia stato sottoposto alla verifica di sicurezza** prevista dalla norma citata, da espletarsi da parte della competente commissione di vigilanza ai sensi degli artt. 141 e seguenti del Regolamento di esecuzione del TULPS. Tale disposizione vale



anche per i locali e gli impianti con capienza pari o inferiore alle 200 persone, come più volte ribadito dallo stesso Ministero.

Anche la Suprema Corte di Cassazione ha affermato i suddetti principi pacificamente e senza eccezioni:

“Il locale ove vengono dati spettacoli ai quali può assistere chiunque, previo acquisto al botteghino della tessera di socio, non può essere considerato un circolo privato, ma è un luogo aperto al pubblico, sottoposto alla disciplina degli spettacoli pubblici.

Invero, il rilascio della tessera di socio costituisce un mero espediente diretto ad eludere l'obbligo di munirsi della prescritta licenza. Ne consegue che l'attività diretta a realizzare lo spettacolo deve essere considerata vera e propria attività imprenditoriale in frode alla legge” (Cass, sez. I, 12 maggio 1997, n. 55, Pres. Teresi, ric. Colombelli).

Conseguentemente, l'attività di cui sopra è assoggettata alle autorizzazioni di cui agli artt. 68 e 80 del T.U.L.P.S., nonché alla Legge sulla somministrazione n. 287 del 25/8/1991.

Relativamente ai locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, art. 4 co.3 DPR311/2001, la Circolare n. 557/PAS.1412.13500.A(8) del 27 luglio 2005 emanata dal Ministero dell'Interno Dipartimento di Pubblica Sicurezza, ha chiarito in modo inequivocabile come la Commissione di Vigilanza debba esaminare i progetti dei locali e delle aree adibite a trattenimenti danzanti e di spettacolo anche se con capienza pari o inferiore alle duecento persone.

Analoga interpretazione è stata espressa dall'ANCI con nota di indirizzi del 22 maggio 2006, con l'intento di fissare una regola uniforme per i Comuni, evidenziando che l'autocertificazione del professionista, iscritto nell'albo degli ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, che attesta la rispondenza del locale/impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno, sostituisce solo i controlli e le verifiche che la Commissione di Vigilanza, dovrebbe effettuare sui luoghi e nei locali ove si intende svolgere lo spettacolo, con la conseguenza che rimangono all'organo collegiale sia l'approvazione del progetto ai sensi della lettera a) che il controllo sulle prescrizioni imposte alla lettera e) del citato articolo.

Successivamente all'approvazione del progetto, (qualora il richiedente si volesse avvalere dell'art. 4 co.2, del D.P.R. 311/2001) dovrà essere prodotta alle competenti Amministrazioni, Relazione Tecnica asseverata, a firma di professionista abilitato, attestante la corrispondenza del locale-impianto alle regole tecniche stabilite con D.M. Ministero dell'Interno 19 agosto 1996, il cui contenuto è meglio evidenziato alla successiva lettera I).

Si rappresenta che la relazione tecnica deve evidenziare una chiara assunzione di responsabilità attestando che quello che lui ha verificato sui luoghi rispetta la regola tecnica di cui al D.M. Interno n. 149 del 19 agosto 1996.



Nel caso che le dichiarazioni del tecnico non risultassero veritiere questi, in concorso (art. 110 CP) con colui che ha presentato la DIA, sarà perseguito ai sensi dell'art. 483 del CP, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, inoltre con l'accertamento del citato reato verranno a decadere i benefici che con tale denuncia di inizio di attività si erano prodotti, ovvero la decadenza di tale denuncia (art.21 della legge n. 241/90)

Qual'ora il funzionario competente dovesse rilasciare una autorizzazione acquisendo la sola relazione a firma del professionista, sarebbe una autorizzazione illegittima in violazione dell'art.80 tulps dell'art 141 del regolamento tulps rd 6.5.1940, n. 635, in quanto non risulta reso il preventivo parere obbligatorio e vincolante della competente Commissione Comunale di Vigilanza. Risulta infatti acquisita la sola relazione a firma del professionista. Vero è invece che in vigenza del nuovo testo dell'art. 141 Regolamento T.U.L.P.S permane l'obbligo, anche per i locali con capienza pari o inferiore a 200 persone, del parere di agibilità della Commissione di Vigilanza ex art. 141, comma 1 lettera a) R.D. n. 635/1940. Tanto è stato peraltro affermato dal Ministero dell'Interno con nota del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 17 marzo 2003, n. 557B.21530.13500. A(8), a firma del Direttore dell'Ufficio per l'Amministrazione Generale dr. Gazzella. In detta nota, con specifico riferimento ai locali con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, testualmente è previsto “di ritenere attribuiti al professionista gli adempimenti delle verifiche e degli accertamenti di cui ai punti b), c) e d) del primo comma dell'art. 141 nuovo testo, con la conseguenza che rimangono riservati all'organo collegiale (leggi Commissione di Vigilanza) sia l'approvazione del progetto che il controllo sulle prescrizioni imposte”. Analoga tesi interpretativa era stata in precedenza affermata dal Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, con nota del 5.8.2002 prot. N. P964/4109 sott. 37/B e 37/B.I, a firma del Direttore Centrale dr. Ferraro. Si riscontra altresì una ulteriore adesione alla suddetta interpretazione da parte dell'A.N.C.I (Associazione Nazionale Comuni Italiani), con nota del 17/5.2002, prot. N. 190/AP/SC, a firma del Direttore Generale dr. Melilli.

LA FIGURA DEI PR NEI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO E IN PARTICOLARE NELLE DISCOTECHES

Per quanto concerne la figura dei PR addetti alle pubbliche relazioni la loro presenza è oramai una costante che deve essere inquadrata nel cerchio delle responsabilità. Il PR professionista coinvolto nella gestione tanto da essere inserito sia nella pubblicità, solitamente nelle info-line, che nella gestione diretta delle serate, questo soggetto infatti si occupa sia della scelta della pubblicità, dei deejay, delle ragazze immagine, dell'animazione della serata e, cosa più importante, partecipa alla divisione degli utili della serata. Quest'ultima categoria è, nel tempo, divenuta la preponderante ed è evidente, così come si può ritrovare nella prevalente giurisprudenza della Corte di Cassazione Sez.1- la responsabilità che ricade in capo a questi soggetti sia per l'illecito amministrativo di cui all'articolo 666 c.p. (spettacoli e trattenimenti abusivi) che per il reato previsto dall'art.681 c.p. (mancato rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza).

E' evidente, infatti, che il PR se ci si trova di fronte ad una festa da ballo abusiva o in un locale dove abusivamente si è aperta una discoteca risponda sia dell'illecito amministrativo di cui all'art.666 c.p. che del reato di cui all'art.681 c.p. in concorso con i titolari del locale in quanto si tratta di “soggetti che effettivamente ne hanno curato l'organizzazione”, in quanto è consolidato il



fatto che i PR partecipano attivamente alla gestione e da questo si ha che gli stessi devono essere indicati nelle informative redatte ai sensi dell'art 347 c.p.p. quali persone indagate in concorso del reato di cui all'art 681 del c.p. con i titolari delle autorizzazioni di polizia e contestare la violazione amministrativa di cui al citato art. 666 c.p.

Allorquando si configura una attività di pubblico spettacolo e trattenimento, soggetta alle autorizzazioni di cui agli artt. 68 e 80 del T.U.L.P.S., lo svolgimento di siffatta attività in difetto di titolo autorizzatorio comporta la violazione degli artt. 681 e 666 C.P. .

E' peraltro pacifico che se siffatta attività viene poi svolta in un pubblico esercizio munito di differente titolo autorizzatorio per la sola somministrazione, oltre all'illecito penale va disposta in sede amministrativa la sospensione dell'attività autorizzata ai sensi dell'art. 10 del T.U.L.P.S. per abuso del titolo autorizzatorio, nonchè va adottata l'ordinanza di immediata e definitiva cessazione dei trattenimenti abusivi.

Per quanto concerne i d.j. anche se dipendenti si potrebbe configurare il reato previsto dagli art 110-681 c.p con riferimento all'art.80 poichè agendo in concorso tra loro, aprivano un luogo di intrattenimento e/o pubblico spettacolo senza aver osservato le prescrizioni dell'autorità a tutela dell'incolumità pubblica, per il reato previsto dagli artt. 110 e 659 comma 1 e 2 c.p. poichè agendo in concorso tra loro, abusando degli apparecchi di riproduzione sonora installati presso il suddetto locale ed adibendolo di fatto ad una discoteca, disturbavano le occupazioni ed il riposo delle persone (con superamento) del livello differenziale di cui al D.P.C.M. 14-11-1997) ed esercitavano un mestiere rumoroso in violazione delle disposizioni di legge, non essendo muniti della licenza per l'apertura di un luogo di pubblico spettacolo (art. 80 T.U.L.P.S.).

Va inoltre precisato che è necessario conferma parere per Allestimenti Temporanei ex Art. 4 co.3 DPR 311/2001 che si ripetono periodicamente non occorre una nuova verifica della C.C.V.L.P.S. qualora sia stata concessa l'agibilità in data non anteriore a due anni, **senza che vi sia stato lo smontaggio e rimontaggio degli allestimenti e delle strutture a servizio della manifestazione**; è richiesta **una dichiarazione** a firma di tecnico abilitato che certifichi che lo stato dei luoghi, le dotazioni di sicurezza, l'impianto elettrico e le strutture precedentemente visionate dalla Commissione, sono rimasti immutati e rispondenti alla normativa vigente, ed altresì dovrà in ogni caso essere prodotto nuovo certificato di idoneità statico-sismica per tutte le masse sospese. In alcuni casi di strutture tipo recinzioni, gazebo, portici in legno ecc, esposti alle intemperie, per questi dovrà essere prodotto nuovo certificato di collaudo e/o di idoneità statica e/o statico sismica.

Tanto premesso e ritenuto, il sottoscritto, previ gli urgenti accertamenti da farsi a cura delle Autorità in indirizzo ciascuna per il proprio ambito di competenza, volti ad accertare che le modalità operative del club "Pulp" sono quelle indicate in premessa, per cui detto club va equiparato ad un qualsiasi pubblico locale di intrattenimento

Chiede



alle Autorità e Pubbliche Amministrazioni in indirizzo, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, di verificare quanto segue:

se l'attività suddetta è provvista della licenza di agibilità di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S. previa verifica tecnica della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo;

se è autorizzata ai sensi dell'art. 68 del T.U.L.P.S. e della Legge 25/8/1991, n. 287;

se è altresì munita dell'autorizzazione sanitaria, della autorizzazione di agibilità, se ha ottemperato agli obblighi di cui alla Regola Tecnica del D.M. del Ministero dell'Interno n. 149/96.

In caso negativo, si chiede di adottare con la massima urgenza tutte le iniziative opportune e necessarie per far cessare immediatamente l'attività in premessa indicata e per sanzionare penalmente ed amministrativamente i responsabili.

Ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241. artt. 22 e seguenti il sottoscritto – avendone specifico e rilevante interesse giuridico, dovendo tutelare diritti e interessi delle aziende associate in conformità alle finalità Statutarie dell'associazione – chiede di avere accesso agli atti del procedimento che si andrà ad instaurare in sede amministrativa a seguito della presente e di essere informato sulle adottande iniziative e sui relativi risultati e provvedimenti adottati.

Si evidenzia l'entrata in vigore il DPR 151 del 1 agosto 2011 che nell'elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi il punto 65 recita: Locali di spettacolo e di intrattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato con capienza superiore a 100 persone ,ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq. Sono escluse le manifestazioni temporanee ,di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.

Distinti saluti

Coordinatore Nazionale Commissione Abusivismo
Giampaolo Scagliola

